

ERAP MARCHE

Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica  
delle Marche

Presidio di Pesaro e Urbino

61121 Pesaro (PU), via Bramante, 45  
Tel. 0721.37991, fax 0721.64186  
e-mail: erap.pu@cert.erappesaro.it  
internet: www.erap.pu.it  
P.Iva/Cod.Fisc.: 02573290422




Settore Utenza

Pesaro, - 3 APR 2013

1  
ALLEGATO  
DETERMINAZIONE N. 528/15  
04 SET. 2017

**E.R.A.P. Marche** - Presidio di PU  
Registro E.R.A.P. Marche



Spett. ASUR MARCHE  
Area Vasta n. 1  
Via Ceccarini, 38  
61032 - F A N O (PU)

Oggetto: negoziazione canone contratto di locazione immobile  
sito in PESARO - Via Mazza 32/I-32/H-44-38

A riscontro della Vs/ del 2/10/2012 riguardante l'applicazione del D.L. 6 luglio n. 95 convertito in Legge 7/8/2012 n. 135 per il contenimento della spesa pubblica, si fa presente che i locali indicati in oggetto non potranno più essere in un prossimo futuro a disposizione dell'ASUR MARCHE.

Il Comune di Pesaro, con Del.di G.M. n. 46 del 17/4/2012 e determina n. 1651 del 25/10/2012, ha approvato il progetto di riqualificazione urbana del predetto fabbricato che non contempla la realizzazione di locali diversi dall'uso abitativo.


Pertanto si coglie l'occasione con la presente di dare formale disdetta del contratto di locazione per i suddetti locali, invitando fin d'ora codesto Ufficio a stabilire con il Comune di Pesaro i tempi ed i modi per la presa in possesso dei locali da parte del Comune stesso o chi per esso.

Distinti saluti.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE UTENZA  
(Dott. Cesare Carnaroli)


Visto:  
IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO DI  
PESARO E URBINO  
(Dott. Gaetano Gentilucci)



Nil satis nisi optimum



Ente con sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008






PRESIDIO DI PESARO E URBINO  
Via Bramante, n.45 - Pesaro  
Tel. (0721) 37991 Fax (0721) 64186  
Mail: presidio@erap.marche.it  
Pec: erap.marche@pec.marche.it

E.R.A.P. Marche - Presidio di PU  
Registro E.R.A.P. Marche

0032899:12/07/2017  
ERAP\_RM:PRESPU:P  
80.40.30/2015/PRESPU/3



ASUR MARCHE – Area Vasta n. 1  
U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche  
Direttore: dott. Ing. Rodolfo Cascioli  
email: rodolfo.cascioli@sanita.marche.it


**Oggetto: contratto di locazione immobile sito in Pesaro – via Mazza 32/I-32/II-44-38. Assegnazione in locazione sostitutiva di due alloggi siti in Pesaro – via Petrarca 32 e 18.**

Con riferimento all'oggetto e in risposta alla Vs. comunicazione dello scorso 28/4/2017 prot. 0036294 ricevuta al pg di ERAP al nr. 20273 in data 03/05/2017 si comunica la messa in disponibilità dei due alloggi siti in Pesaro in Via Petrarca nr. 32 e 18 da utilizzarsi per i Vs fini sanitari in sostituzione di quelli di Via Mazza.

Gli estremi degli alloggi con le relative planimetriche saranno trasmesse a mezzo mail dalla competente U.O. che indicherà anche i canoni di locazione determinati dall'Ufficio Patrimonio.

Tanto si comunica per quanto di competenza.

IL RESPONSABILE DI PRESIDIO  
(Dott. Ing. Sauro Vitaletti)



Regione Marche  
Azienda Sanitaria Unica Regionale  
ADD:Registro ASUR AREA VASTA 1 - PROVVI  
0061184 | 24/07/2017  
ASURAV1 | PROAV1 | A



REGIONE  
MARCHE



SERVIZIO TUTELA GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO  
P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino

Allegato n. 00000002 - SOV AREA VASTA 1 - 03

3

Regione Marche - Giunta Regionale  
ADD: Registro Unico della Giunta Regionale

PESARO, \_\_\_\_\_

ID: 11895964 | 17/07/2017 | PTGC - PA

All' Azienda Sanitaria Unica Regionale  
Area Vasta n°1 di Pesaro  
U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere,  
Attività Tecniche - Ufficio Patrimonio  
[arcavasta1.asur@emarche.it](mailto:arcavasta1.asur@emarche.it)

Regione Marche  
Azienda Sanitaria Unica Regionale  
ADD: Registro ASUR AREA VASTA 1 - PROVII

0059709 | 18/07/2017  
| ASURAV1 | PROAV1 | A

**OGGETTO:** "Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare Aziendale" Determina ASUR/DG n. 1096 del 11/11/2009, art. 7, congruità del corrispettivo per la costituzione di una servitù di acquedotto gravante sui beni appartenenti al patrimonio dell'Azienda.

In esito alla richiesta del visto di congruità, riguardo ai locali siti in Comune di Pesaro, Via Petrarca civ. 18 e 32, da acquisire in locazione per essere destinati a residenza protetta per portatori handicap.

Preso atto che i locali in argomento, per una superficie lorda complessiva pari a circa 79 mq, trovano luogo al piano terra ed al terzo piano in un complesso edilizio sito della zona, con prevalente destinazione residenziale, in località Muraglia.

Considerato che codesta Zona Territoriale acquisirà in locazione detti locali per un importo mensile di 4,50 €/mq.

Esaminata la documentazione di cui alla nota Prot. n° 0058020 del 12/07/2017, esperite le opportune indagini relativamente al mercato delle locazioni e consultata la "Banca dati delle quotazioni immobiliari" curata dall'Agenzia delle Entrate.

Vista la DGRM n. 1433 del 15/06/1999 "determinazioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione regionale all'alienazione del patrimonio disponibile delle Aziende Sanitarie".

Vista la DGRM 1707 del 25/09/2002 "Determinazioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione regionale all'alienazione del patrimonio disponibile delle Aziende Sanitarie - Integrazione e modifica della DGRM n. 1433 del 15/06/1999.

Visto il "Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare Aziendale" adottato con determina ASUR/DG n. 343 del 11/07/2005, art. 25 comma 4.

Si ritiene che il canone proposto dal soggetto proprietario dell'immobile sia congruo ed attendibile in relazione al mercato delle locazioni per la zona in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento  
(Nicola Introcasa)  
originale firmato digitalmente

IL DIRIGENTE DELLA P.F.  
(Mario Smargiasso)  
originale firmato digitalmente



## ENTE REGIONALE PER L'ABITAZIONE PUBBLICA MARCHE

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì 1 (primo) del mese di \_\_\_\_.  
L'E.R.A.P. MARCHE, sede legale in Ancona - Via Salvo D'Acquisto, 40 - Presidio di Pesaro e Urbino, che in seguito per brevità sarà denominato E.R.A.P. o ENTE, con sede in PESARO (PU) - VIA BRAMANTE n. 45, Codice Fiscale n. 02573290422, c/c bancario n. 000020182024, Codice ABI 08916, Codice CAB 02601, CIN K, il cui Rappresentante Legale è il Dott. Daniele Staffolani, Codice Fiscale STFDNL59A16E783X, in persona del Responsabile di Presidio Ing. Sauro Vitaletti

E

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale con sede legale in Ancona, via Oberdan n.2, C.F. 0217S5860424, rappresentata nel seguente atto dall'Ing. Rodolfo Cascioli nato a Fano il 29/07/1953 giusta delega conferita dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore con determina n. /ASURDG del , di seguito denominato conduttore

### PREMESSO

- che con contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pesaro in data 22/08/2011, Rep. N. 3602, l'ERAP di Pesaro ha concesso in locazione all'ASUR gli immobili siti in Pesaro in via Mazza ai n.ri 32/I, 32/H, 44, 38;

- che con nota prot. n. 12671 del 03/04/2013 l'ERAP dava formale disdetta al contratto di locazione dei suddetti locali e con successiva nota prot. del proponeva in sostituzione dei precedenti locali, la collocazione del Servizio in un immobile sito in Pesaro, in via Petrarca n. 32 e n. 18;

- che il conduttore con determina n. del stabiliva di acquisire in locazione l'immobile sito in via Petrarca a Pesaro, da destinare a sede Servizi Territoriali.

### CIO' PREMESSO le parti contraenti:

convengono e stipulano quanto segue:

### ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante al presente contratto.  
L'Ing. Sauro Vitaletti, nella sua espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Azienda Sanitaria Unica Regionale che accetta, i seguenti locali siti in Comune di PESARO (PU) VIA PETRARCA:

- locale sito al p.terra di mq. 32,25 F°47 mapp. 1812 sub. 6

civ. 32/C (U.I. 704401030606)

- locale sito al p.3° di mq. 33,31 F°47 mapp. 1812 sub. 46  
civ. 22/18 (U.I. 704401030606)

Codice Utente

## ARTICOLO 2

Il locale viene consegnato al conduttore - che ne dà atto - in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte ed a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenti ed altri annessi e connessi, di qualsiasi specie salvo quanto eventualmente eccepito in sede di redazione del verbale di consegna.

Il conduttore dichiara di aver visitato il locale e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto, ne prende la consegna ad ogni effetto di legge, con ritiro delle chiavi, esonerando il locatore da ogni responsabilità per vizi palesi od occulti anche se sopravvenuti del corso della locazione e si obbliga a riconsegnarlo nelle stesse all'epoca della cessazione del rapporto.

## ARTICOLO 3

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale dichiara di accettare la locazione sotto l'osservanza delle ordinarie norme civilistiche vigenti in materia ed in particolare della legge 27/07/1978, n.392. per quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto e nel regolamento di gestione dei servizi comuni disposti dall'E.R.A.P. di Pesaro che, viene materialmente consegnato al conduttore contestualmente alla sottoscrizione del contratto de quo e che egli dichiara di conoscere, di accettare e di osservare incondizionatamente.

## ARTICOLO 4

La locazione ha la durata di sei anni ad iniziare dal \_\_\_\_\_ per finire il \_\_\_\_\_ ed è rinnovabile tacitamente se non sia intervenuta disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 12 mesi prima della scadenza, o diniego della rinnovazione, alla prima scadenza contrattuale, per i motivi di cui all'art. 29 della Legge 392/1978 o qualunque altro motivo previsto per legge e nel presente contratto per il verificarsi di situazioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempienza agli obblighi assunti dalle parti.

Il contratto può, altresì, risolversi per recesso che il conduttore può esercitare dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

## ARTICOLO 5

Il canone di locazione è stabilito in Euro \_\_\_\_\_ annue, da



pagarsi in rate mensili anticipate di Euro \_\_\_\_\_, entro e non oltre il giorno trenta di ogni mese ed è soggetto ad IVA.

Il canone verrà aggiornato annualmente per un importo non superiore al 75% delle variazioni dell'indice ISTAT a norma dell'art. 32 della Legge 392/1978.

Il conduttore accetta di effettuare il versamento del canone a mezzo bollettino di c/c postale intestato all'Ente, ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria dell'Ente.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso nè ritardato da pretese od eccezioni della parte conduttrice, qualunque ne fosse il titolo.

In caso di ritardo nel pagamento del canone, sarà applicata una indennità di mora pari al 6% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impregiudicata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute ed il rilascio per morosità che l'ERAP, ipso iure, potrà intimare al conduttore.

#### **ARTICOLO 6**

Sono a carico del conduttore le spese per il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale e di eccedenza nonché le spese per conduzione e manutenzione impianto ascensore, autoclave, riscaldamento, per fornitura del relativo carburante, nonché per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi semprechè istituiti dall'Ente e funzionanti e dei quali si serva il conduttore, sono a totale carico del conduttore stesso.

#### **ARTICOLO 7**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il conduttore effettua il versamento della somma di Euro \_\_\_\_\_ pari a tre mensilità del canone, a titolo di deposito cauzionale.

Sul deposito stesso l'Ente è autorizzato a ritenere in qualunque tempo:

- a) l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Ente verso il conduttore
- b) l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per proprie colpe sia al locale, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Dette ritenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori obblighi incombenti al conduttore e delle maggiori spese relative che il conduttore è sempre tenuto a rimborsare all'Ente.

Le eventuali ritenute dovranno essere rinategrate dal conduttore immediatamente ed a semplice richieste dell'Ente, sotto comminatoria di risoluzione del contratto.

## ARTICOLO 8

E' in facoltà del conduttore recedere dal contratto in qualsiasi momento in caso di trasferimento del servizio in altra sede, ovvero in caso di costruzione, di acquisto o di ristrutturazione di edificio da parte del conduttore medesimo per l'uso specifico, ovvero in ogni caso per motivi istituzionali di interesse pubblico, dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia.

## ARTICOLO 9

Il conduttore è costituito custode della cosa locata. Si conviene espressamente che l'Ente resta esonerato da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti, che potessero provenire alle persone ed allo stabile da fatti, omissioni o colpe di propri dipendenti o di terzi in genere.

L'Ente resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose causati da casi fortuiti ordinari e straordinari ed in particolare per quelli causati da nubifragi, allagamenti, rottura e rigurgito di fogna, tubazioni, impianti elettrici, di gas e di qualsiasi altro impianto esistente nei locali concessi in locazione.

L'Ente resta inoltre espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a persone ed a cose causati da difetti sia nella costruzione degli immobili sia nella fornitura degli impianti ed apparecchiature installate, dei quali non siano responsabili le ditte costruttrici e fornitrici ai sensi di legge.

Il conduttore si obbliga a rispondere personalmente di tutti i deterioramenti o danni sia al locale sia allo stabile che alle sue pertinenze causati da lui stesso, dai suoi familiari, dipendenti ed, in genere da tutte le persone che egli ha ammesso temporaneamente nel locale.

In caso di inottemperanza, provvederà l'Ente a propria cura ed a spese del conduttore.

## ARTICOLO 10

In deroga alle limitazioni previste dagli articoli 1583 e 1584 C.C., occorrendo all'Ente di visitare il locale, tramite propri incaricati o terzo che si presentino, con regolare autorizzazione dell'Ente stesso, e di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o miglioramenti tanto nel locale, accessori e pertinenze comprese, quanto all'intero immobile, il conduttore non potrà impedirlo, nè pretendere alcun indennizzo o compenso, nè elevare qualsivoglia pretesa, anche nel caso in cui tali opere importino la privazione del godimento di parte o

di tutto il locale.

Ove, in assenza del conduttore, si rendano necessarie riparazioni che non possono in alcun modo essere differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità di terzi, l'Ente è autorizzato a fare aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal conduttore qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.

## ARTICOLO 11

Il conduttore non potrà apportare miglioramenti o addizioni o modifiche al locale, accessori e pertinenze compresi, ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell'Ente locatore.

Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali miglioramenti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuitamente, al termine del rapporto.

E' fatto salvo all'Ente il diritto di chiedere la restituzione del locale in pristino a spese del conduttore.

Il valore dei miglioramenti, addizioni o modifiche apportate dal conduttore, previa autorizzazione dell'Ente, non potrà mai compensare deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa del conduttore stesso.

In caso che dai miglioramenti, addizioni o modifiche apportate al locale, accessori e pertinenze compresi, anche se autorizzati dall'Ente derivassero danni sia al locale stesso, sia ad altri locali ed alloggi, sia allo stabile, sia a terzi, di essi risponderà direttamente il conduttore.

In caso di inottemperanza, provvederà l'Ente a propria cura ed a spese del conduttore.

## ARTICOLO 12

Il conduttore inoltre si impegna:

- a) ad usare la più scrupolosa cura non solo nell'uso del locale condotto in locazione, accessori e pertinenze compresi, ma anche di locali o spazi di uso comune;
- b) a mantenere il locale, accessori o pertinenze compresi in buono stato locativo e ad eseguire tutti i lavori intesi a conservarli nello stato in cui gli sono stati consegnati;
- c) ad usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e tranquillità reciproca;
- d) ad adottare tutte quelle misure ed accorgimenti di carattere tecnico idonei ad evitare disturbi o molestie, direttamente derivanti dal tipo di attività esercitata, agli assegnatari degli alloggi o conduttori di altri locali, compresi nello stabile o in altri stabili, nell'uso degli stessi alloggi o locali;

e) ad osservare scrupolosamente i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità con il conseguente accollo delle eventuali spese derivanti dall'inosservanza dei suddetti provvedimenti. In caso contrario provvederà l'Ente a propria cura ed a spese del conduttore.

Il conduttore da atto altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 192 del 19/08/2005, di aver ricevuto ogni informazione utile in ordine alla prestazione energetica dell'immobile locato e di aver ricevuto il relativo Attestato di Prestazione Energetica (APE).

### **ARTICOLO 13**

Sono a carico del conduttore tutte le riparazioni di piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 C.C., nonché le riparazioni e sostituzioni delle vetrine e delle serrande delle quali è dotato il locale, nonché tutte le altre previste nel Regolamento di Gestione dei servizi comuni, per quanto compatibili.

### **ARTICOLO 14**

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto, sicché, per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse comporta l'immediata risoluzione ipso iure del contratto, con conseguente sfratto e da diritto all'Ente di richiedere il pagamento, oltre che dei canoni eventualmente scaduti e non pagati, anche di quelli dovuti fino alla riconsegna del locale, fatta sempre salva la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese di ogni genere.

### **ARTICOLO 15**

Il conduttore dichiara espressamente di conoscere, accettare ed impegnarsi ad osservare le norme, per quanto compatibili, contenute nel Regolamento di Inquilinato e nel Regolamento di Gestione dei servizi comuni. Entrambi i Regolamenti vengono consegnati all'Azienda Sanitaria Unica Regionale insieme al presente contratto di locazione.

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in essi contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze di cui al precedente art. 14.

Il conduttore, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali modifiche che, nel corso del tempo, l'Ente locatore apporterà ai Regolamenti.

### **ARTICOLO 16**

Il conduttore nel caso in cui si costituisca, fra gli altri assegnatari degli alloggi dello stabile, ai sensi dell'art. 20

sexies L.R. 36/2005 e successive modificazioni, la gestione autonoma dello stabile stesso, si impegna, senza diritto a sollevare eccezione alcuna, a seguire le prescrizioni che l'Ente locatore impartirà in merito, relativamente al pagamento delle quote di amministrazione, manutenzione e servizi, a partecipare direttamente alla gestione autonoma e ad accettare il Regolamento e ad accettare le eventuali maggiorazioni delle suddette quote o altre spese di carattere generale che l'amministrazione della gestione autonoma stabilirà, a partecipare, proporzionalmente a quelle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che l'amministrazione suddetta stabilirà di effettuare sui prospetti esterni dello stabile, sulla cui facciata è situato il locale condotto in locazione, e sui locali e spazi comuni, su aree e cortili, viali di accesso e comunque sulle zone private circostanti il fabbricato.

#### **ARTICOLO 17**

L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, nonché l'imposta di registro nella misura stabilita dalla legge sono a carico delle parti in ragione del 50% ciascuna secondo quanto previsto dall'art. 8 L.392/1978.

#### **ARTICOLO 18**

Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono rispettivamente domicilio:

- L'Ente nella propria sede
- Il conduttore nei locali concessigli in locazione

Per ogni tipo di comunicazione o notifica, anche di atti esecutivi, al conduttore, le parti convengono che essa sia compiuta presso il locale oggetto del presente contratto anche se non occupato.

Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto, competente è il Foro di Pesaro ai sensi degli artt. 28 e 29 Codice Procedura Civile, salvo il caso di procedura per rilascio, di cui all'art. 30 della L. 27/07/1978. n. 392, per il quale competente è il Giudice nella cui circoscrizione è posto l'immobile.

#### **ARTICOLO 19**

Il presente contratto è disciplinato, in generale, dalla legislazione in materia di locazione, ed in particolare dalla Legge 27/07/78, n. 392, nonché dalle eventuali successive modificazioni ed integrazioni, che qui si hanno immediatamente per richiamate.

## ARTICOLO 20

L'Ente locatore provvederà annualmente (prima scadenza )  
alla registrazione del presente contratto. La relativa imposta  
resta a carico dei contraenti in parti uguali. Il conduttore  
provvederà al rimborso della quota a suo carico a semplice  
richiesta dell'Ente.

Fatto, letto e confermato, il presente contratto viene firmato  
dalle costituite parti.

Pesaro, \_\_\_\_\_

Il locatore  
ERAP MARCHE-PRESIDIO DI PU

Il conduttore

Ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1341 C.C., approvo  
specificatamente gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Il conduttore

**Agenzia del Territorio  
CATASTO FABBRICATI  
Ufficio Provinciale di  
Pesaro**

Dichiarazione protocollo n. 000127516 del 05/11/2002

Planimetria di u.i.u. in Comune di Pesaro

Via Petrarca Francesco

civ.

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 47

Particella: 1812

Subalterno: 46

Compilata da:  
Biondi Filippo

Iscritto all'albo:  
Geometra Dipendente Pubblico

Prov.


N.

Scheda n. 1

Scala 1:200



PIANO TERZO  
H=2.70




Ultima planimetria in atti

Data: 11/07/2017 - n. T343927 - Richiedente: TMNGDN67T06G479K

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 11/07/2017 - Comune di PESARO (G479) - < Foglio: 47 - Particella: 1812 - Subalterno: 46 >  
VIA FRANCESCO PETRARCA piano: 3;





MODULARIO  
a r. n. 487




MINISTERO DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO  
**CATASTO EDILIZIO URBANO** (RDL 13-4-1938, n. 652)

MOD. BN (CEU)

LIRE  
200

Planimetria di u.i.u. in Comune di PESARO via PETRARCA civ. ....



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1:1000

Catasto di Fabbricati - Situazione al 11/07/2017 - Comune di PESARO (G479) - < Foglio: 47 - Particella: 1812 - Subalterno: 6 >  
VIA FRANCESCO PETRARCA piano: T;

Nome Istituto Professionale e Zonasione Stato P.V.

Dichiarazione di N.C.   
Denuncia di variazione

Compilata dal .....  
(Titolo, cognome e nome)

Geom. **FILIPPO BIGNARDI**

RISERVATO ALL'UFFICIO

Ultima planimetria in atti

Data presentazione: 22/11/2001 - Data: 11/07/2017 - n. T343926 - Richiedente: TMNGDN67T06G479K  
Totale schede: 11 - Formato di acquisizione: A4 (210x297) - Formato stampa richiesto: A4 (210x297)  
n. 1812 sub 6

Iscritto all'albo da

del n. 4 (21/05/1997)

data 22 OTT 2004



